

**LEGGE 28 Dicembre 1950, n. 1055**

*GU n. 6 del 09-01-1951*

LA CAMERA DEI DEPUTATI ED IL SENATO DELLA REPUBBLICA HANNO APPROVATO;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

LA SEGUENTE LEGGE:

**Art. 1**

LA TUTELA SANITARIA DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE È AFFIDATA ALLA FEDERAZIONE MEDICO-SPORTIVA ITALIANA, AFFILIATA AL C.O.N.I., ED È SOTTOPOSTA ALLE DIRETTIVE E ALLA VIGILANZA DELL'ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA.

**Art. 2**

LA FEDERAZIONE MEDICO-SPORTIVA ITALIANA È AUTORIZZATA AD ORGANIZZARE CORSI ANNUALI DI AGGIORNAMENTO DI FISIOPATOLOGIA DELLO SPORT, AI QUALI SARANNO AMMESSI I LAUREATI IN MEDICINA E CHIRURGIA. I PROGRAMMI DI DETTI CORSI DEBONO ESSERE APPROVATI DALL'ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA; I CORSI SARANNO SVOLTI NELLE CITTÀ UNIVERSITARIE, SEDI DI FACOLTÀ MEDICA. LA FEDERAZIONE È AUTORIZZATA A RILASCIARE ALLA FINE DI CIASCUN CORSO UN ATTESTATO A COLORO CHE ABBIANO SUPERATO CON ESITO FAVOREVOLE UN ESAME TEORICO-PRATICO FINALE DAVANTI AD APPOSITA COMMISSIONE DI CUI FARÀ PARTE UN RAPPRESENTANTE DELL'A.C.I.S. IL POSSESSO DI DETTO ATTESTATO È RICHIESTO COME REQUISITO PER LA ISCRIZIONE ALLA FEDERAZIONE CON LA QUALIFICA DI MEDICO EFFETTIVO DELLA FEDERAZIONE MEDICO-SPORTIVA ITALIANA.

È IN FACOLTÀ ALTRESÌ DELLA SUDETTA FEDERAZIONE DI ISTITUIRE CORSI TEORICO-PRATICI PER COLORO CHE INTENDONO ESERCITARE L'ARTE DI MASSAGGIATORE PRESSO ORGANIZZAZIONI SPORTIVE. ALLA FINE DI DETTI CORSI SARÀ RILASCIATA, DOPO ESAME TEORICO-PRATICO DINANZI AD APPOSITA COMMISSIONE E ALLA PRESENZA DI UN RAPPRESENTANTE DELLA A.C.I.S., UNA LICENZA NECESSARIA PER ESERCITARE L'ARTE DEL MASSAGGIATORE SPORTIVO.

**Art. 3**

CHIUNQUE INTENDA ESERCITARE PROFESSIONALMENTE O COMUNQUE, SEPPURE DA DILETTANTE, CON RETRIBUZIONE ABITUALE, UNA ATTIVITÀ SPORTIVA, DEVE ESSERE MUNITO DI UN CERTIFICATO ATTESTANTE L'IDONEITÀ FISICA SPECIFICA ALLO SPORT CHE SI PROPONE DI PRATICARE, DA RILASCIARSI DA UNA COMMISSIONE COMPOSTA DA MEDICI EFFETTIVI DESIGNATI DALLA FEDERAZIONE MEDICO-SPORTIVA ITALIANA.

TALE CERTIFICATO, VALIDO PER UN ANNO, COSTITUISCE REQUISITO PER L'AMMISSIONE ALLE PROVE RELATIVE, ANCORCHÉ NON RIVESTENTI CARATTERE AGONISTICO. TALE CERTIFICATO È NECESSARIO ANCHE PER COLORO CHE INTENDONO ESERCITARE DA DILETTANTE E SENZA ALCUNA REMUNERAZIONE PECUNIARIA LE SEGUENTI ATTIVITÀ SPORTIVE: PUGILATO, ATLETICA PESANTE, GARE CICLISTICHE PARTICOLARMENTE GRAVOSE, SPORTS MOTORISTICI, SPORTS SUBACQUEI.

IN CASO DI INOSSERVANZA DELLA DISPOSIZIONE DI CUI AL COMMA PRECEDENTE SI APPLICA A CARICO DELL'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA L'AMMENDA DA LIRE 10.000 A LIRE 50.000, ED A CARICO DELLO SPORTIVO L'ESCLUSIONE DA QUALSIASI PROVA PER UN PERIODO DA UN MESE AD UN ANNO. IN CASO DI RECIDIVA L'AMMENDA È RADDOPPIATA.

**Art. 4**

PER ESSERE AMMESSI ALLE GARE AGONISTICHE È NECESSARIO AVERE COMPIUTI I 15 ANNI, E I 18 ANNI PER GARE PARTICOLARMENTE GRAVOSE (MARATONE, GARE CICLISTICHE A LUNGHE TAPPE, GARE DI FONDO). DA QUESTE ULTIME SONO ESCLUSE LE DONNE DI OGNI ETÀ.

I MEDICI ATTUALMENTE ISCRITTI ALLA FEDERAZIONE MEDICO-SPORTIVA ITALIANA CHE INTENDONO OTTENERE LA QUALIFICA DI MEDICO EFFETTIVO DELLA STESSA, DEVONO, ENTRO UN ANNO DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE, SOSTENERE L'ESAME PER OTTENERE L'ATTESTATO DI CUI ALLA PRIMA PARTE DELL'ART. 2. DAL SUDETTO ESAME SONO ESONERATI I DOCENTI UNIVERSITARI DEI CORSI PER MEDICI EFFETTIVI GIÀ TENUTI DALLA FEDERAZIONE MEDICO-SPORTIVA SOTTO IL PATRONATO DELL'A.C.I.S.

LA PRESENTE LEGGE, MUNITA DEL SIGILLO DELLO STATO, SARÀ INSERTA NELLA RACCOLTA UFFICIALE DELLE LEGGI E DEI DECRETI DELLA REPUBBLICA ITALIANA. È FATTO OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLA E DI FARLA OSSERVARE COME LEGGE DELLO STATO.

**Art. 5**

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA PUÒ, A GIUDIZIO INSINDACABILE, AFFIDARE LA TUTELA SANITARIA DI CUI ALL'ART.

1 E I POTERI RISERVATI ALLA FEDERAZIONE MEDICO-SPORTIVA ITALIANA DALLA PRESENTE LEGGE ANCHE AD ALTRA ORGANIZZAZIONE MEDICO-SPORTIVA.

DATA A ROMA, ADDÌ 28 DICEMBRE 1950  
EINAUDI  
DE GASPERI - SEGNI  
VISTO, IL GUARDASIGILLI: SEGNI

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

**Art. 6**